



Istituto Comprensivo Statale "CUNEO-OLTRESTURA"

Piazzale della Battaglia n. 1
12100 - Madonna dell'Olmo – CUNEO

☎ 0171 41 24 94 - ☎ 0171 41 71 35 - C.F.: 800 10 87 00 48
🌐 www.iccuneooltrestura.it - ✉ cnic84800x@istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F. CENTRO" DI MADONNA DELL'OLMO (approvato nella seduta 2/2 del 9 dicembre 2013)

PREMESSA

Il diritto all'educazione e alla formazione, sancito dall'art. 33 della Costituzione, si esplicita anche attraverso l'istruzione scolastica che si configura come luogo nel quale i processi formativi degli allievi sono posti al centro di ogni azione.

In questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la famiglia, tessendo con essa una fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali.

Rendere questo rapporto rispettoso, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in eguale misura a tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo e ausiliare.

In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto collegamento degli insegnanti con le singole famiglie.

Gli insegnanti organizzano la vita della sezione in autonomia, nel rispetto della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare.

La scuola, consapevole che è nel rispetto dei doveri di ognuno che si garantiscono i diritti di tutti, redige il "REGOLAMENTO DI ISTITUTO" che, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono alla o fruiscono della scuola.

Del Regolamento di Istituto fanno parte integrante i seguenti documenti:

- Regolamento di Disciplina
- Patto di corresponsabilità
- Modalità per la formazione delle classi prime
- Protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico
- Criteri per l'ammissione alla classe prima – modulo a settimana corta.

CAPITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Organi collegiali dell' Istituto Comprensivo

Gli Organi Collegiali operanti nell'Istituto Comprensivo sono:

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO
2. COLLEGIO DEI DOCENTI
3. CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE
4. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
5. ORGANO DI GARANZIA

Art. 2 - Convocazione degli Organi collegiali

Gli organi di cui all'art. 1 vengono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta della maggioranza dei componenti con preavviso di non meno di 5 giorni e con l'indicazione dell'O.D.G. previsto per la riunione. Ogni membro dell'organo può chiedere la trattazione di un argomento da porre all'O.D.G. tramite comunicazione scritta da inviare al rispettivo presidente con un anticipo di almeno 2 giorni.

Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all'inizio delle sedute stesse, l'organo in questione dovrà deciderne l'inserimento nell'O.D.G. in apertura di seduta.

Art. 3 - Funzionamento organi collegiali

Nel Collegio dei Docenti la funzione di segretario (verbalizzatore) viene svolta a turno dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il verbale viene redatto entro due settimane dalla data di svolgimento dell'incontro, trasmesso per posta elettronica al Dirigente e da quest'ultimo ai referenti di plesso.

Nel Collegio dei Docenti, gli interventi non programmati dei singoli insegnanti non devono durare, di norma, più di cinque minuti.

In apertura della seduta del Collegio, il Presidente dichiara se e per quali motivazioni eccezionali l'incontro viene audioregistrato.

Nel Consiglio di Istituto la stessa funzione è svolta dal segretario nominato dal Presidente, di norma il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il verbale viene redatto entro due settimane dalla data di svolgimento, trasmesso per posta elettronica al Dirigente, al Presidente del Consiglio di Istituto, ai membri del Consiglio e pubblicato all'albo della scuola.

Al Consiglio di Istituto possono assistere, senza diritto di parola, tutti i genitori, i docenti e il resto del personale dell'Istituto Comprensivo. Il Presidente ha facoltà di allontanare il pubblico per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza.

Nel Consiglio di Classe il verbale viene redatto dal segretario e il responsabile di plesso presiede la riunione su delega del Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.L. 297/94 e nel rispetto del Dlgs 81/2008; in particolare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento devono essere autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico;
- le convocazioni, complete di ordine del giorno, devono essere affisse agli albi della scuola a cura dei genitori promotori;
- l'assemblea, a cui possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i relativi docenti, può essere articolata in:
 - assemblea di classi singole o di più classi insieme
 - assemblea di plesso
 - assemblea di Istituto

Le assemblee non devono comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dell'Istituto o dell'Ente proprietario dell'edificio. Non devono, inoltre, rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e devono quindi rispettare la normativa in materia di sicurezza.

È incoraggiata e sostenuta, all'interno dell'Istituto Comprensivo, la costituzione di associazione/comitato dei genitori con funzioni consultive e propositive nonché di raccordo tra il Dirigente e i rappresentanti eletti dei genitori, in particolar modo per la raccolta di fondi a favore della scuola. L'associazione/comitato è tenuto ad adottare e rendere pubblico un proprio statuto.

Art. 5 - Nomina organo di garanzia

L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal Dirigente Scolastico, da un docente, da due genitori titolari e altrettanti supplenti.

A tale organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola nei confronti degli studenti.

I genitori facenti parte dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesse e studenti, art. 4 e 5 - per quanto applicabili alla scuola di base - così come modificato dal DPR 235 del 2007).

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola verso gli allievi.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio della Classe.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni, assunte a maggioranza, con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'organo stesso.

L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

I Genitori nominati nell'Organo di Garanzia vengono sostituiti automaticamente nel caso in cui essi siano anche interessati direttamente dalla sanzione in quanto irrogata al proprio/a figlio/a.

CAPITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1 - Orario delle lezioni e segreteria

Per l'orario delle lezioni e della Segreteria si rimanda alla parte permanente del Piano dell'Offerta Formativa.

Ingresso degli alunni:

Mattino:

- ingresso h. 7.55
- inizio lezioni h. 8.00
- termine lezioni h. 12.49 (riduzione a norma della Circ. Min. 243 del 22/09/79)

Pomeriggio:

- ingresso h. 14.25
- inizio lezioni h. 14.30
- termine lezioni: martedì h. 17.30 – giovedì h. 16.30

All'interno dell'orario è previsto un momento di pausa, dopo la seconda ora del mattino e del pomeriggio, le cui modalità organizzative e di assistenza sono stabilite all'inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio d'Istituto.

Art.2 – Entrata degli alunni

L' eventuale periodo di pre-ingresso non può iniziare prima delle ore 07.30 e delle ore 14.00. Le richieste di ingresso anticipato sono valutate annualmente dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto del numero degli alunni e delle risorse professionali disponibili a fornire l'assistenza.

Gli alunni possono accedere all'edificio scolastico nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, i docenti si trovano all'interno della loro aula per assumere la responsabilità giuridica della vigilanza.

Al suono del primo campanello gli alunni raggiungono le proprie aule e, in attesa del secondo suono, preparano l'occorrente per le lezioni con l'insegnante.

Durante il cambio d'ora gli alunni devono rimanere nella loro aula, in attesa dell'insegnante dell'ora successiva. Il personale ausiliario fornisce l'assistenza ai piani.

Art. 3 - Uscita degli alunni

Al termine delle lezioni gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, si avviano all'uscita mantenendo un comportamento rispettoso della sicurezza di tutti. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l'orario di uscita e ad attendere gli alunni al di fuori del cortile della scuola.

All'inizio dell'anno scolastico i genitori devono compilare una delega nella quale elencano i nominativi (massimo 4) delle persone autorizzate al ritiro degli alunni per le eventuali uscite anticipate.

Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità per la durata dell'intero ciclo scolastico.

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa potranno accedere all'interno dell'edificio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.

Art. 4 - Assenze, giustificazioni e allontanamenti cautelativi

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte nel contesto dell'orario scolastico. Per l'ammissione alla classe successiva è necessario aver frequentato, salvo gravi e comprovati motivi, almeno i tre quarti del monte ore annuale.

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni potranno recarsi con gli insegnanti a visitare nell'ambito comunale, musei, mostre, strutture pubbliche e altro. Dette visite, equiparate alle lezioni frontali in classe, e rientrando nel normale orario scolastico, sono obbligatorie. Per lo svolgimento delle medesime è richiesta l'autorizzazione preventiva, non essendo sufficiente il consenso espresso in via generale dalle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di assenza, qualunque sia la durata della stessa, è richiesta al genitore la giustificazione diretta scritta sul diario e vistata dal docente in servizio nella prima ora di lezione, che provvede all'annotazione sul registro di classe. I ritardi devono essere giustificati sul diario. Non è ammessa la giustificazione verbale del ritardo da parte dell'alunno. Gli insegnanti comunicano al Dirigente Scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza e lo registrano. Lo stesso dicasi per i casi di sistematiche uscite anticipate.

È buona norma che la famiglia comunichi ai docenti i motivi di un'assenza prolungata per malattia, al fine di evitare contagi o allarmismi. I docenti sono impegnati, per deontologia, al rispetto della riservatezza assoluta su informazioni di questo tipo ricevute in ragione del loro ufficio.

Le assenze per motivi di famiglia devono essere preventivamente comunicate all'insegnante di classe, e debitamente giustificate per iscritto.

Art. 5 – Uscite anticipate

Nessun alunno è autorizzato a lasciare l'edificio scolastico durante le lezioni. L'uscita anticipata può essere permessa solo previo avviso sul diario da parte delle famiglie e compilazione di un modulo al momento dell'uscita, che deve comunque sempre avvenire con l'accompagnamento di un genitore o di un adulto autorizzato dalla famiglia mediante delega.

Art. 6 – Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica

Le allieve e gli allievi che necessitano di esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica devono presentare domanda in carta libera, debitamente compilata, corredata da certificato medico: il fac-simile di domanda può essere ritirato in Segreteria.

Art. 7 - Allontanamenti cautelativi

È previsto l'allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei genitori, nei casi in cui l'alunno presenti un malessere fisico.

Art. 8 – Reperibilità

I genitori degli alunni sono tenuti a fornire alla scuola i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti.

Art. 9 – Divieto di uso di cellulare durante le attività didattiche

A scuola è fatto divieto ad allievi e personale tutto di utilizzare il cellulare durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, la ricreazione, l'intervallo e la mensa. Deroghe sono consentite durante le visite guidate, in base alle indicazioni fornite dagli insegnanti.

Art. 10 – Uso delle aule speciali

L'accesso ai laboratori, alla biblioteca e alle aule speciali è consentito solo in presenza dei docenti che accompagnano gli alunni durante gli spostamenti. In casi eccezionali il personale ausiliario può provvedere all'accompagnamento della classe.

Nel laboratorio di informatica gli alunni sono tenuti a seguire rigorosamente le disposizioni dei docenti, non è consentito intervenire sulle impostazioni dei computer, installare programmi o videogiochi, inserire CD o altri supporti personali, effettuare collegamenti internet non autorizzati.

La biblioteca ragazzi è funzionale: al prestito libri; alla consultazione del materiale didattico per approfondimenti o ricerche individuali o a gruppi; alla progettazione di iniziative che promuovono il sapere ed il piacere di leggere. L'accesso è sempre consentito ai ragazzi in presenza del docente che cura la singola iniziativa.

Art. 11 – Divieto di fumare

La Legge n.3 del 16/01/2003, al comma 1bis fa assoluto divieto di fumare in tutti i locali della scuola.

E' nello stesso modo vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree di pertinenza della scuola.

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette,
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo,
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione,
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, entrato in vigore il 12/09/2013 ha inasprito il divieto di fumo nei locali scolastici, stabilendo che esso è esteso anche alle aree all'aperto. Viene inoltre introdotto il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione dello stesso.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici postali con bollettino postale intestato a: Istituto Comprensivo Cuneo - Oltrestura sul c/c n. 12775128 (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Cuneo - Oltrestura). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare adeguatamente severa.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti le insegnanti TARDIVO Valentina e ROSATI Roberta; con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del Dirigente Scolastico o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Art. 12 - Infortuni, malori o insorgenza di malattia a scuola

Nel caso si verificano infortuni, malori o insorgenze di malattie durante le ore di attività didattica bisogna ottemperare ai sotto indicati adempimenti:

- a. l'insegnante in servizio provvederà a prestare assistenza, ad informare il personale della squadra di primo soccorso per le prime cure e nei casi più gravi provvederà ad effettuare la chiamata di emergenza al Pronto Soccorso più vicino per richiedere l'invio di una ambulanza. In entrambe le ipotesi avvertirà tempestivamente la famiglia dell'accaduto;
- b. nel caso di infortunio l'insegnante presente al momento deve compilare entro la giornata stessa dell'incidente una breve relazione sull'accaduto e consegnarla in Segreteria;
- c. gli accompagnatori dell'infortunato dovranno consegnare in Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- d. sarà cura della Segreteria inoltrare entro tre giorni dall'incidente la pratica all'Assicurazione la denuncia di infortunio secondo la prassi vigente.

Art. 13 – Formazione delle classi prime

Al fine di promuovere la formazione di classi tra loro omogenee, il Consiglio di Istituto ne indica i criteri generali, mentre il Collegio Docenti formula la proposta al Dirigente Scolastico per la composizione.

Il Dirigente, sulla base dei criteri e delle proposte, procede alla formazione delle classi prime, che in linea di massima, avviene nella prima decade di luglio e tiene conto, per quanto possibile, delle attenzioni emerse durante i colloqui con i docenti delle classi quinte, soprattutto per quanto concerne l'integrazione degli alunni svantaggiati; delle zone di provenienza degli iscritti; delle richieste dei genitori di mantenere uniti piccoli gruppi di compagni; della presenza nello stesso corso di fratelli o sorelle.

Per l'inserimento in classi con particolare organizzazione oraria, se il numero delle richieste supera quello dei posti disponibili, l'iscrizione sarà effettuata in base ai criteri di scelta stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Art. 14 – Adozione dei libri di testo

I docenti, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, adottano i libri di testo necessari, cercando di contenere la spesa a carico delle famiglie.

Al fine di deliberare l'adozione di nuovi libri, i docenti prendono in esame i testi, dapprima singolarmente e in seguito all'interno dei dipartimenti disciplinari appositamente convocati, valutando i seguenti aspetti, eventualmente anche mediante l'uso di una tabella sintetica:

- qualità del contenuto (aggiornamento, scelta ed impostazione coerente dei contenuti);
- presentazione degli argomenti (linguaggio adatto all'età degli alunni e supporto iconografico funzionale);
- attività didattiche (quantità e funzionalità delle varie proposte: esercizi, laboratori, prove di verifica e autoverifica).

Il coordinatore del dipartimento disciplinare predispone una relazione scritta, elencando i principali testi presi in esame e i motivi della scelta proposta al Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, presa in esame la relazione dei dipartimenti e sentito il parere dei rappresentanti dei genitori, delibera la proposta di adozione.

Il Collegio dei Docenti, dopo aver verificato che non siano superati i tetti di spesa previsti dalla normativa vigente, delibera l'adozione dei testi sulla base delle relazioni e delle motivazioni presentate dai Consigli di Classe.

I docenti che assumono servizio nell'anno scolastico successivo alla delibera di adozione sono tenuti ad utilizzare i testi deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 15 - Valutazione

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

I livelli raggiunti dall'alunno negli apprendimenti delle discipline e nel comportamento vengono espressi mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi che fanno riferimento ad apposite scale stabilite dal Collegio dei Docenti ed inserite nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola.

Art. 16 – Reclami e ricorsi

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.

Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e comunque non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia formato dal Dirigente Scolastico, da un docente e da due rappresentanti dei genitori. Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione.

Il Consiglio di Istituto provvede ogni anno a designare un docente titolare, due genitori con figli frequentanti la scuola secondaria ed eventuali supplenti quali rappresentanti dell'Organo di Garanzia.

I rappresentanti supplenti sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Garanzia solo nel caso di manifesta incompatibilità di altro membro (essere l'irrogatore della sanzione o essere il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza del titolare.

L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. In caso di parità decide il voto del Dirigente che presiede l'Organo di Garanzia.

Art. 17 – Sciopero del Personale Scolastico

In attuazione della Legge 146/90 sul diritto di sciopero la Scuola, nella settimana antecedente lo sciopero, comunica alle famiglie tramite il diario personale dell'alunno, il giorno in cui potrebbe verificarsi il disservizio.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver constatato il numero del personale che volontariamente ha comunicato la non astensione dal lavoro, individua le prestazioni indispensabili da assicurare e fa presente alle famiglie, con un anticipo di norma di cinque giorni rispetto alla proclamazione dello sciopero, le modalità di erogazione del servizio scolastico.

La modalità di erogazione del servizio può prevedere: una riduzione dell'orario delle lezioni, entrata posticipata, uscita anticipata. Qualora il Capo di Istituto valuti di non poter organizzare attività formative adeguate né di poter attuare la vigilanza sui minori, sospende l'intero servizio scolastico.

L'informazione avviene tramite diario scolastico e in tal modo la scuola è sollevata da ogni responsabilità.

CAPITOLO III – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi e le visite di istruzione saranno stabiliti tenendo presente la programmazione didattica dei Consigli di Classe, i programmi delle singole discipline e gli stimoli offerti dal territorio. Mediante i viaggi e le visite di istruzione i docenti intendono fornire ulteriori opportunità agli alunni per socializzare, raggiungere un più aperto e meno formale rapporto di relazione fra docenti-alunni, conoscere l'ambiente, approfondire gli argomenti disciplinari, sviluppare l'attenzione per le iniziative sul territorio.

Le proposte di viaggi e visite di istruzione sono presentate al Consiglio di Istituto dal Consiglio di Classe che acquisisce il consenso dei rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio di Classe può decidere l'esclusione di alunni dalla partecipazione a viaggi e visite di istruzione per motivi di sicurezza o per motivi disciplinari.

Il consenso dei genitori e il versamento della quota di partecipazione saranno richiesti in anticipo. Qualora un alunno risulti assente al momento dell'effettuazione del viaggio, per motivi personali o in seguito a provvedimenti disciplinari, la quota di partecipazione sarà restituita solo nel caso che ciò non comporti una maggiore spesa per gli altri.

CAPITOLO IV – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

All'inizio di ogni anno scolastico, il Collegio Docenti valuta la possibilità di organizzare attività di studio alternative all'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento, considerate la disponibilità oraria dei docenti tenuti al completamento o la disponibilità manifestata dai docenti ad effettuare ore eccedenti l'orario cattedra. Avviato un quadro orario per tutto l'anno, il Capo d'Istituto informa i genitori sulle scelte operate dal Collegio Docenti.

Il genitore può richiedere anche l'uscita dalla scuola, purché dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza sul minore da parte della scuola.

CAPITOLO V – RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA

Art. 1 – Incontri Genitori

Per un efficace e proficuo dialogo scuola - famiglia, nell'interesse esclusivo della crescita educativa e culturale delle alunne e degli alunni, si stabiliscono le seguenti modalità di comunicazione:

- a) colloqui individuali con i docenti (l'ora settimanale di ricevimento genitori è fissata nelle prime due settimane di ogni mese);
- b) un incontro collegiale per quadrimestre in tardo pomeriggio (mesi di dicembre ed aprile), rivolto soprattutto ai genitori che per motivi di lavoro non possono utilizzare il ricevimento settimanale con il singolo docente;
- c) un incontro in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per la presentazione della programmazione educativa e didattica (mese di ottobre);
- d) un incontro tra coordinatore e genitori per fornire l'informazione puntuale e motivata sui risultati scolastici al termine di ogni quadrimestre (febbraio e giugno);
- e) la Scuola individua nel diario degli alunni, lo strumento privilegiato per tutte le informazioni e le comunicazioni con le famiglie. Si segnala inoltre l'impegno di tutti i docenti a informare le famiglie

attraverso il diario sul livello di preparazione conseguito in ogni materia e a inviare le prove scritte al fine di consentire ai genitori la conoscenza dei livelli di apprendimento dei figli previa firma di avvenuta conoscenza;

f) anche le informazioni riguardanti eventi generali (uscite, entrate difformi per assemblee o per scioperi) o su iniziative extrascolastiche o parascolastiche etc, avverrà attraverso il diario personale che le famiglie hanno il dovere di visionare almeno ogni settimana;

g) i genitori degli alunni della scuola hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. previo avviso al Consiglio di Istituto con l'indicazione del giorno, dell'ora e della motivazione;

h) il Piano dell'Offerta formativa (POF) viene elaborato, armonizzando i contributi delle famiglie, degli alunni, del personale scolastico e del territorio. Il POF costituisce il documento fondamentale per tutta la scuola e ogni genitore può richiederne visione;

i) all'inizio del percorso della scuola secondaria, docenti, genitori e alunni sottoscrivono un patto di corresponsabilità che definisce i rapporti tra scuola, famiglie e studenti e i diritti e i doveri di ciascuno.

CAPITOLO VI - SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 – Accesso all'edificio scolastico

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può entrare nell'edificio dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l'ingresso degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso agli edifici esclusa quella in cui presta servizio continuo di vigilanza il personale ATA addetto.

Fino al termine delle lezioni non è più consentito l'accesso ai locali dell'edificio scolastico ad eccezione della sede centrale limitatamente all'accesso agli Uffici Amministrativi.

E' consentito l'accesso:

a) ai tecnici dipendenti dell'Amministrazione comunale e operatori delle A.S.L. per l'espletamento delle loro funzioni;

b) ai rappresentanti e agenti di commercio dopo essersi qualificati;

c) a chiunque, previa identificazione e limitatamente al locale dove si trova l'Albo d'Istituto durante le ore di apertura degli uffici per prendere visione degli atti esposti e per accedere all'Ufficio di Segreteria.

Art. 2 – Accesso ai genitori

Ai genitori non è permesso accompagnare o attendere i figli all'interno dell'edificio scolastico.

Durante le attività didattiche possono entrare nei locali adibiti ai colloqui con gli insegnanti, negli orari e nei giorni stabiliti. Non è ammessa la consegna di merendine o materiali scolastici dimenticati dagli alunni.

Ai colloqui tra famiglie e docenti, per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di introdurre nella scuola minori, anche se accompagnati da un adulto. Nel caso siano comunque presenti dei bambini, i collaboratori scolastici in servizio vigilano sui minori per il tempo strettamente necessario alla conversazione tra genitori ed insegnanti.

Durante le manifestazioni e corsi di carattere extra-scolastico tutti i minori devono essere accompagnati e vigilati dal responsabile dell'attività e, in caso di pubblico, da genitori.

I collaboratori scolastici, in caso di riunioni o colloqui, garantiscono la sicurezza dei locali da accessi non autorizzati fino al completo deflusso dall'edificio di personale interno ed estranei.

Art. 3 - Regolamento Sicurezza

1. Ai sensi del D.L.vo 626/94, successivamente integrato dal D.M. 81/08, viene redatto e periodicamente aggiornato un documento di rilevamento e valutazione dei rischi presenti in ogni edificio scolastico.
2. Sulla base del documento di valutazione il DS adotta le misure più opportune per ridurre/eliminare i fattori di rischio evidenziati.
3. Gli alunni e il personale docente, amministrativo e ausiliario in servizio in ogni plesso vengono informati annualmente circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza e istruiti sugli accorgimenti da rispettare in situazione di normalità per salvaguardare la propria salute e sicurezza. Le iniziative di formazione sulla sicurezza verranno opportunamente e preventivamente calendarizzate in modo da ottimizzarne l'inserimento nel contesto dell'educazione alla salute.
4. Gli operatori scolastici e gli alunni sono invitati al rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e a segnalare situazioni e comportamenti che possono costituire motivo di rischio per l'incolumità generale.
5. Tutti gli operatori e gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni normative (debitamente esposte) sul divieto di fumo in luoghi pubblici.
6. In ciascuna scuola vengono individuati annualmente gli incaricati del Servizio di Prevenzione e Protezione a cui vengono fornite specifiche indicazioni per lo svolgimento dei propri compiti rispetto alla gestione dell'emergenza e al primo soccorso sanitario. In particolare per tali "figure sensibili" si prevede un piano di formazione pluriennale con azioni sia interne che esterne all'Istituto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza, l'Istituto può avvalersi di consulenze specialistiche non reperibili al proprio interno.

Art. 4 – Somministrazione Farmaci

- Per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico ed entro il perimetro della scuola, la procedura è il seguente: la famiglia deve **presentare richiesta formale** ed **allegare una certificazione medica con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere**. Nel rilascio delle prescrizioni per la somministrazione di farmaci a scuola i medici curanti dovranno dichiarare:
 - l'assoluta necessità da parte dell'alunno;
 - l'indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;
 - la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
- inoltre la prescrizione deve contenere in modo chiaro e leggibile:
 - nome e cognome dell'alunno;
 - nome commerciale del farmaco;
 - l'indicazione se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
 - la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione;
 - la dose da somministrare;
 - la modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - la durata della terapia.
- il Dirigente Scolastico, valutata la fattibilità organizzativa, acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci. Nel caso di richiesta di **accesso a scuola dei genitori per la somministrazione del farmaco** il Dirigente Scolastico, su richiesta della famiglia, può autorizzare l'accesso per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco.

Art. 5 – Vigilanza sugli alunni

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito dispone l'**art. 29 comma 5 CCNL Scuola 2006/2009** che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 Codice Civile**.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. Sez. III 18.4.2001 n. 5668); è richiesta perciò la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ. sez. III 3.2.1999 n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti sez. III 19.2.1994 n. 1623, ha ritenuto inoltre che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è dunque il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba non per futili motivi assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare al suono della campana già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti individuati nel piano annuale di assistenza. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno oltre il corridoio di competenza anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il luogo indicato per lo svolgimento dell'intervallo è, di norma, il cortile antistante l'ingresso, e, in caso di maltempo, i corridoi antistanti le aule, dai quali gli allievi non possono allontanarsi senza autorizzazione.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti accompagnano la scolaresca fino al cancello di uscita, poi rientrano nell'edificio per riporre i registri negli appositi armadi.

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Durante l'orario delle lezioni le porte di ingresso dell'edificio scolastico devono rimanere chiuse; l'accesso o l'uscita degli alunni che usufruiscono dell'orario anticipato o posticipato è curato dagli operatori addetti al servizio.

Durante le riunioni, le assemblee e i colloqui, il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza degli edifici per tutto il tempo di svolgimento degli incontri.

In caso di sciopero del personale docente e ATA, chi è in servizio osserva le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con apposita circolare per la vigilanza e la sicurezza di tutti gli studenti che accedono alla scuola.

CAPITOLO VII - COMPORTAMENTO

Art. 1 - Gli alunni sono tenuti alla regolare frequenza a scuola e al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e del materiale della scuola, con particolare riguardo ai laboratori, dove devono seguire rigorosamente le disposizioni dei docenti, evitando di toccare o manomettere materiali o macchinari. Qualora vengano arrecati danni, i responsabili dovranno risarcire il danno.

Art. 2 - Gli alunni sono tenuti a vestirsi in modo dignitoso e consono alle attività scolastiche e a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola. Sono da considerarsi violazioni gravissime al presente Regolamento gli atti di bullismo fisici e verbali compiuti sia all'interno che fuori dall'edificio scolastico, compresi quelli compiuti sui mezzi di trasporto

Art. 3 - Il diario personale dell'alunno, oltre che per annotare gli impegni scolastici, è considerato lo strumento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Su di esso sono riportate e firmate dai genitori le comunicazioni della scuola, le valutazioni degli apprendimenti, le annotazioni di carattere disciplinare, le giustificazioni delle assenze. L'apposizione di firme false sul diario o sulle verifiche scritte può comportare una valutazione del comportamento sulla scheda personale dell'alunno non superiore a 7/10.

Art. 4 - A scuola non è consentito l'uso dei telefoni cellulari né per comunicare né per effettuare fotografie o riprese video e di altri strumenti tecnologici. E' severamente vietata la pubblicazione sul web di foto e/o commenti lesivi della privacy di insegnanti e compagni.

Il mancato rispetto di questa norma comporta il ritiro dell'apparecchio che sarà restituito agli alunni al termine delle lezioni e la convocazione immediata dei genitori in caso di uso improprio del web e dei social network. L'uso gravemente scorretto del cellulare può inoltre comportare una valutazione del comportamento sulla scheda personale dell'alunno non superiore a 7/10, nonché la segnalazione alle autorità di Polizia Postale competenti.

Art. 5 - Non è consentito anche l'uso di altro materiale non espressamente didattico (video-games, riviste, figurine...). Il mancato rispetto di questa disposizione comporta il ritiro del materiale che sarà restituito agli alunni al termine delle lezioni oppure direttamente ai genitori nei casi di particolare gravità o di ripetuta violazione della norma.

Art. 6 -Eventuali comportamenti contrari ai principi stabiliti nei precedenti commi saranno comunicati alla famiglia sul diario e nei casi più gravi annotati sul registro di classe.

Art. 7 - Oltre all'annotazione su diario o registro di classe, nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme di comportamento il Consiglio di Classe adotta sanzioni disciplinari, che vanno dall'impegno in piccole attività a favore della scuola, all'esclusione dalla partecipazione alle gite, alla sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, fino ad un periodo massimo di 15 giorni.

Art. 8 - Per atti particolarmente gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone può essere deciso l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Tale decisione deve essere assunta dal Consiglio di Istituto con opportuna motivazione della gravità del provvedimento adottato.

Art. 9 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso all'organo di garanzia interno, come previsto dall'art.16 del presente regolamento.

Art. 10 - Al termine di ogni quadrimestre, il comportamento dell'alunno viene valutato dal Consiglio di Classe. La valutazione viene riportata sulla scheda personale sulla base di una scala stabilita del Collegio dei Docenti e resa nota agli alunni e alle famiglie. L'eventuale insufficienza (5/10) comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo o all'esame di licenza media.

Art. 11 - Tutto quanto stabilito nei commi precedenti vale anche per le attività del pre-ingresso, della mensa e del dopo-mensa. In caso di comportamenti gravemente scorretti possono essere adottati provvedimenti di sospensione temporanea o definitiva dai suddetti servizi.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI (D.P.R.249/98 e art.328 D.L. 16.04.94 n.297)

NATURA MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI DISCIPLINARI
Ritardo non giustificato Mancanza di giustificazione di assenza	Insegnante Dirigente Scolastico	Comunicazione ai genitori Alla terza mancanza della stessa natura, annotazione sul registro di classe Convocazione dei genitori
Mancanza ai doveri scolastici	Insegnante Dirigente	Ammonizione verbale Comunicazione ai genitori Alla terza, annotazione sul registro Convocazione dei genitori
Offesa alla dignità personale	Insegnante Dirigente Consiglio di classe Giunta esecutiva	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Convocazione ai genitori e, in caso di particolare gravità, del Consiglio di Classe(1) per eventuale provvedimento di sospensione (2)
Disturbo al regolare svolgimento lezioni Fatto che turbi il regolare andamento della scuola	Insegnante Dirigente	Ammonizione verbale Alla terza mancanza di una certa entità, annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori Eventuale esclusione da attività scolastiche (uscite didattiche, visite d'istruzione, spettacoli teatrali, attività sportive)
Comportamento lesivo della propria e altrui incolumità	Insegnante Dirigente Consiglio di classe Giunta esecutiva	Annotazione sul registro di classe, convocazione genitori e allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo
Danneggiamento strutture e attrezzature scolastiche Atti di vandalismo	Insegnante Dirigente Consiglio di classe Giunta esecutiva	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Convocazione dei genitori e, in caso di particolare gravità del consiglio di classe (1) per eventuale provvedimento di sospensione(2) Riparazione economica e se possibile materiale al danno (3) (qualora non possibile individuare il responsabile, ma solo la classe di appartenenza, sarà questa nel complesso a

		risponderne)
Utilizzo degli strumenti tecnologici quando non esplicitamente ammessi (cellulari, I pod, mp3)	Insegnante Dirigente	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori Trattenimento dello strumento e convocazione dei genitori per la restituzione
Pubblicazione sul web di foto e/o commenti lesivi della privacy di insegnanti e compagni	Insegnante Dirigente Consiglio di Classe Giunta esecutiva	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori Confronto con la parte lesa Eventuale provvedimento di sospensione
Falsificazione di firme e di voti	Insegnante Dirigente	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori Eventuale provvedimento di sospensione in caso di recidiva
Atti di bullismo fisici e verbali sia all'interno e fuori dall'edificio scolastico che fuori (bagni, spogliatoi, bus...)	Insegnante Dirigente	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori Confronto con la parte lesa Eventuale provvedimento di sospensione
Comportamento non adeguato durante il tempo della mensa e del dopo mensa	Insegnante Dirigente	Annotazione sul registro di classe Convocazione dei genitori Eventuale sospensione del servizio

Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 (in GU 29 luglio 1998 n. 175) e successive modifiche ed integrazioni.

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni"

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola secondaria, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e nella scuola secondaria superiore da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua con apposito atto le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925 n. 653.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(ai sensi dell'Art. 5 bis DPR 245/2007)

La scuola è un ambiente intenzionalmente organizzato per favorire l' apprendimento degli studenti, la loro integrazione sociale e la crescita civile. L'interiorizzazione degli obiettivi dell'Istituzione Scolastica e delle sue regole da parte degli studenti può avvenire solo grazie alla fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine questo Istituto in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e degli Studenti DPR 245/2007

PROPONE:

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

La Scuola si impegna a:

- ☒ Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio ed emarginazione;
- ☒ realizzare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ogni studente;
- ☒ sviluppare attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- ☒ comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi ed alle significative variazioni del profitto nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- ☒ prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'integrazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

- ☒ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- ☒ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web) e partecipando alle iniziative della scuola (dai colloqui con i docenti alle manifestazioni scolastiche)
- ☒ far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze anche per motivi di famiglia;
- ☒ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- ☒ invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
- ☒ intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico.

Lo Studente si impegna a:

- ☒ Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- ☒ Favorire le comunicazioni scuola/famiglia;
- ☒ Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- ☒ Spegner i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
- ☒ Non effettuare foto o filmati all'interno della scuola senza previa assicurazione;
- ☒ Non pubblicare sul web foto o filmati riguardanti docenti e studenti dell'Istituto senza previa autorizzazione;
- ☒ Lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente;
- ☒ Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
- ☒ Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori della scuola ed in modo particolare la cartellonistica e le attrezzature relative alla sicurezza il cui danneggiamento porta a sanzioni penali;

- ☒ Conoscere l'offerta formativa presentata dagli insegnanti;
- ☒ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- ☒ Usare un abbigliamento ed un linguaggio consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- ☒ Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- ☒ Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo;
- ☒ Rispettare i compagni ed il personale della scuola;
- ☒ Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.

Sottoscrivono questo patto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI

LO STUDENTE